TI_GERICHTE 35.2015.47 vom 13. Mai 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2015.47

FR: TI_GERICHTE 35.2015.47 du 13 mai 2015

IT: TI_GERICHTE 35.2015.47 del 13 maggio 2015

Regeste

Istanza di revisione STCA dichiarata irricevibile, siccome essa avrebbe dovuto essere presentata all'ultimo tribunale che aveva deciso nel merito (TF)

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). 2.2. Giusta l'art. 61 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. Pedissequamente, l'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sulla giudizio. A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. 2.3. Nel caso di specie, con la sua istanza datata 7 maggio 2015, RI 1 chiede la revisione della STCA 35.2007.23 del 7 agosto 2008, per il motivo che, in quella sede, questa Corte non ha considerato che l'indennità giornaliera dovuta per il periodo giugno 2003 - 30 aprile 2005 avrebbe dovuto essere calcolata su un guadagno assicurato rivalutato in ragione del conseguimento, proprio nel giugno 2003, della maturità federale. A suo avviso, il guadagno assicurato non ammontava dunque a fr. 49'021.75, così come stabilito dall'CO 1, ma bensì a fr. 85'514.23 (cfr. doc. I). Questo Tribunale ricorda che, con la sentenza di cui è ora chiesta la revisione, ha condannato l'amministrazione a versare all'istante indennità giornaliere del 100% dal 2 maggio al 31 luglio 2005 e del 46% dal 1° agosto 2005 al 31 agosto 2006, respingendo l'impugnativa di RI 1 nella misura in cui veniva contestata l'entità del guadagno assicurato ritenuto dall'CO 1 per il calcolo delle indennità medesime. Se è vero che il giudizio cantonale appena menzionato riguarda soltanto il periodo dal 2 maggio 2005 al 31 agosto 2006 e l'entità del guadagno assicurato su cui calcolare le indennità dovute in quello stesso periodo (e ciò poiché, con ricorso del 20 febbraio 2007, era stato lo stesso RI 1 a limitare le proprie pretese in materia d'indennità giornaliera, al periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006 ; si veda il petito a pagina 28 dell'atto ricorsuale), è implicito che la conclusione

secondo la quale il guadagno assicurato non può essere rivalutato in ragione del fatto che, nel frattempo, il ricorrente aveva conseguito la maturità federale, valga anche per il periodo precedente (non a caso l'instante pretende che, da giugno 2003 al 30 aprile 2005, l'indennità giornaliera venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 85'514.23, esattamente come per il periodo seguente). La sentenza del TCA è stata integralmente confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C_739/2008 del 13 maggio 2009, segnatamente per quanto concerne l'entità del guadagno annuo assicurato (cfr. il consid. 4.2 in fine e 4.3: "La Corte cantonale ha pertanto confermato l'operato dell'assicuratore infortuni, accertando a sua volta un guadagno assicurato di fr. 49'021.75. (…). Anche su questo aspetto, il Tribunale federale non può che aderire alle conclusioni del primo giudice, le censure formulate nel gravame dell'assicurato non permettendo di pervenire a diversa soluzione."). Ora, alla luce di quanto precede e tenuto conto che l'istanza di revisione deve essere presentata all'ultimo Tribunale che, a suo tempo, aveva deciso nel merito (cfr. Alfred Kölz, Isabelle Häner, Martin Bertschi , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes , Zurigo 2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n. 1416, pag. 303), secondo questa Corte, RI 1 avrebbe dovuto chiedere la revisione della sentenza federale . In esito a ciò, la sua istanza del 7 maggio 2015 deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al Tribunale federale. A proposito della tesi secondo la quale il TCA non si sarebbe affatto, quindi neppure implicitamente, pronunciato sull'entità del guadagno assicurato su cui calcolare le indennità giornaliere per il periodo precedente il 2 maggio 2005, va rilevato che se ciò fosse vero, dato che con il ricorso del 20 febbraio 2007 era stato contestato unicamente il periodo 2 maggio 2005 - 31 agosto 2006, l'assicurato dovrebbe chiedere piuttosto la riconsiderazione o la revisione processuale ex art. 53 LPGA delle decisioni mediante le quali l'CO 1 lo aveva posto al beneficio delle indennità nel periodo in questione. 2.4. Con la propria istanza, RI 1 ha chiesto di essere esentato dal pagamento di tasse o spese di giustizia. Visto che la presente istanza viene dichiarata irricevibile per incompetenza del TCA, quest'ultimo non è parimenti tenuto a pronunciarsi sulla domanda d'esenzione, precisato comunque che la procedura giudiziaria in materia LAINF è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.